DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 5

Precedenza nella cessione delle aree

Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire. La ricostruzione dovra' essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto Ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilita' a ricostruire nel termine predetto. Le Amministrazioni comunali sono altresi' autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non puo' essere effettuata.

Versione in vigore dal 20 marzo 1958, non più in vigore dal 23 agosto 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-5-precedenza-nella-cessione-delle-aree/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it